

quindicinale del sindacato sociale scuola

diretto da

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Anno II n. 1

ROMA 15 giugno 1978

Spedizione in abb. postale gruppo II - 70%

Scuola e Lavoro

Vogliono abolire l'incarico a tempo indeterminato

Mercoledì 31 maggio, alle ore 18, la segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola si è riunita con il sottosegretario on.le Baldassarre Armato.

Nel corso del colloquio — presente anche l'on.le Olindo Del Donno del MSI-DN componente la Commissione P.I. della Camera dei Deputati — si è avuto modo di fare un concreto esame della situazione politico sindacale scolastica relativamente alle trattative in corso. Particolare attenzione è stata posta — nel corso dell'incontro — al d.d.l. n. 1888 sul « precariato » all'esame del parlamento.

A seguito delle assicurazioni fornite da parte del sottosegretario on.le Armato, la Segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola, sciogliendo le riserve in un primo tempo avanzate si dichiarava favorevole al passaggio in sede legislativa della Commissione P.I. — dalla sede referente — del richiamato d.d.l. n. 1888. Tale disponibilità del Sindacato Sociale Scuola sbloccava la situazione tanto che il giorno successivo l'assemblea plenaria poteva — ai sensi dell'art. 92 del « regolamento parlamentare » — approvare il passaggio richiesto.

Per il d.d.l. n. 1888 — che, dopo la disponibilità del Sindacato Sociale Scuola, è passato all'esame della Commissione P.I. in sede legislativa — il nostro Sindacato, dichiaratosi contrario all'abolizione dell'incarico a tempo indeterminato », ha predisposto e presentato gli emendamenti che qui di seguito riproduciamo in carattere tondo:

RELAZIONE

Gli emendamenti riguardanti gli artt. 1 e 2 tendono ad evitare che, a causa del disservizio postale, il lavoro di riscontro delle schede possa subire notevole ritardo. Hanno altresì lo scopo di far acquisire agli uffici e agli interessati la certezza del riscontro.

Con riferimento alla rappresentatività delle Commissioni che a vari livelli dovranno essere costituite, si ritiene necessario — in base all'esperienza acquisita — che queste siano quanto più rappresentative possibile. E ciò può ottenersi aumentando il numero dei componenti e assicurando ope legis, i criteri che devono presiedere la formazione delle stesse. Si è ritenuto altresì opportuno aumentare a due anni la durata delle commissioni per assicurare ai rappresentanti sindacali la possibilità di controllo su tutto l'iter di formazione delle graduatorie (in caso contrario si vanificherebbe lo stesso risultato del « controllo »).

Le modifiche agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno lo scopo di assicurare la decorrenza del ruolo a tutti gli effetti (giuridici ed economici) e di salvaguardare il personale eventualmente in posizioni giuridiche particolari.

Le proposte all'art. 9 hanno il fine di far sì che la scuola materna, quale servizio sociale, funzioni tenendo conto della giornata lavorativa dei genitori, assicurando, nel contempo, alle insegnanti, lo stesso orario di servizio delle colleghe della scuola elementare.

Negli articoli successivi 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 si sono precisati i criteri circa: la immissione in ruolo (mediante l'istituto del « ruolo aperto »), la simiglianza di quanto già avviene per il personale non docente, e la utilizzazione di insegnanti elementari e di docenti delle scuole di istruzione secondaria; immissione in ruolo del personale non docente; omogenizzazione delle norme circa il riconoscimento del servizio non di ruolo del personale docente e non docente; norme riguardanti particolari categorie di personale (« personale esperto »).

Con gli emendamenti all'art. 23 si chiede che vengano ridotti, con riferimento alle reali esigenze della scuola, i quorum per la concessione degli esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i collaboratori del direttore didattico e del preside.

Infine, con l'emendamento all'art. 24 si è voluto, ancora una volta, ribadire e salvaguardare il concetto del pluralismo sindacale come realtà da non distorcere.

DISEGNO DI LEGGE N. 1888

TESTO

Articolo 1
Comma 7

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati sono tenuti a riconsegnare all'ufficio competente la scheda ricevuta con le eventuali osservazioni e controfirmata per avvenuta presa visione.

Comma 10

Entro cinque giorni dalla data.....

alla posizione in graduatorie dei singoli aspiranti.....

Entro quindici giorni..... alla posizione in graduatoria della propria e dei singoli aspiranti.

Comma 12

Avverso..... da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari.....

Avverso..... da tre insegnanti della scuola materna e da tre insegnanti elementari.....

Comma 13

Il direttore..... di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo..... concetto una insegnante della scuola materna ad una insegnante

te elementare per supplire eventuali assenze.

La commissione rimane in carica un anno.

Il direttore..... di cui al precedente quarto comma avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati. Nello stesso modo..... concetto due insegnanti della scuola materna e due insegnanti elementari, per supplire eventuali assenze.

Le insegnanti supplenti dovranno essere nominate tra le organizzazioni sindacali prescelte per le designazioni dei membri effettivi tenuto conto del reale seguito delle stesse nella provincia.

La commissione rimane in carica due anni.

Comma 14

Avverso i provvedimenti..... alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969 n. 282.

Avverso i provvedimenti..... alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969 n. 282 che viene così modificato: La commissione con riferimento al personale della scuola è formata da sei docenti e da cinque non docenti. Il provveditore nomina i componenti della commissione fra il personale proposto dai rappresentanti sindacali di cui al precedente quarto comma avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati. Non si procede a nomina di personale supplente. La scadenza della commissione per il personale docente e non docente è unificata.

La commissione rimane in carica un anno.

La commissione rimane in carica due anni.

Comma 18

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono compilate ogni anno.....

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono aggiornate ogni anno.....

Articolo 2

Comma 7

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati sono tenuti a riconsegnare all'ufficio competente la scheda ricevuta con le eventuali osservazioni e controfirmata per avvenuta presa visione.

Comma 10

Entro cinque giorni dalla data..... alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti.....

Entro quindici giorni dalla data..... alla posizione in graduatoria della propria e dei singoli aspiranti.....

Comma 12

Avverso i provvedimenti..... e da quattro rappresentanti del personale non docente.....

Avverso i provvedimenti..... e da sei rappresentanti del personale non docente.....

Comma 13

Il Preside o... di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo... ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente per supplire eventuali assenze.

Il Preside o..... di cui al precedente quarto comma, avendo cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati..... Nello stesso modo..... ufficio scolastico provinciale e da tre rappresentanti del personale non

continua a pag. 3

Oggi e non domani

Che cosa facciamo della CISNAL? (Sentiamo ormai ripetere da circa due anni!)

Domani... Domani...

E tra un domani e l'altro siamo arrivati alla collocazione della CISNAL nell'arco costituzionale. Siamo giunti alla eliminazione, dalla organizzazione della CISNAL, di tutti coloro che avrebbero voluto e saputo mantenerla nella posizione politica per la quale la costituimmo nel lontano 1950.

Il voto di fiducia del 16 marzo (di « Democrazia Nazionale » al governo Andreotti) e il voto per i referendum abrogativi sono gli ultimi due avvenimenti che consolidano una realtà potenzialmente irreversibile già da qualche tempo.

E' noto come la conduzione robertiana della nuova CISNAL si

sia mossa lungo due costanti: il graduale ma deciso allineamento della CISNAL alla collocazione politica della neo « Democrazia Nazionale »; la politica del carciofo nei confronti degli avversari interni di tale linea politica.

« Le caratteristiche sociali del nuovo partito — scriveva il Borghese » del 30 gennaio 1977 — sono state sottolineate dall'onorevole Roberti con un intervento che ha ribadito il legame fra il nuovo partito e il sindacalismo nazionale ». Ed in verità nessuno meglio di Roberti avrebbe potuto codificare tale simbiosi politico-sindacale. Non solo perché era l'uomo che aveva portato in dote alla nuova formazione politica la « sua » CISNAL, ma anche perché Roberti era l'uomo che — coerentemente — aveva iniziato a battersi allo scoperto per tali posizioni politiche sin dal congresso confederale di Bari del dicembre 1975 (ove la sola pattuglia di « presenza sindacale » vi si oppose), posizioni « liberatorie » che aveva poi confermato nella ormai « storica » intervista del 24 dicembre 1976.

Ebbene: il 16 marzo del 1978 si avvera il grande evento. « Democrazia Nazionale » — che in una dichiarazione dell'11 maggio 1977 si riconosceva tra le forze che « vogliono difendere il sistema democratico e parlamentare » — dà il voto di fiducia al governo Andreotti-Berlinguer. E', per tale formazione politica, la prima tappa della, in verità, non lunga marcia di avvicinamento iniziata, allo scoperto nel dicembre del 1976.

Ma con tale salto di qualità, anche la CISNAL — come era nei programmi e nei voti dichiarati dell'on. Gianni Roberti — ha inevitabilmente completato la propria conversione verso il regime. « Già nel nostro congresso dello scorso anno a Bari — ricordava Roberti nell'intervista del 24 dicembre 1976 — si è dichiarata la intenzione di fare, con il sindacato, una politica aperta e realistica, lontana da nostalgismi sterili e da futuristiche utopie convinti invece di accettare i principi e i metodi delle democrazie occidentali ».

Così stando le cose, che cosa è rimasto — ci chiediamo — della CISNAL che abbiamo costituito a Napoli nel 1950? Che cosa è rimasto, nella CISNAL, del sindacalismo dei Landi, dei De Marsanich, dei Clavenzani, dei Brocchi? I principi e i metodi delle « demo-

Giuseppe Ciammaruconi

continua a pag. 2

CONVOCATA LA GIUNTA NAZIONALE

Per i giorni 26 e 27 giugno è stata convocata a Roma la Giunta Nazionale del Sindacato Sociale Scuola. All'ordine del giorno molti ed importanti argomenti. Fra gli altri: cooptazione di dirigenti ex art. 32 (norma transitoria) dello statuto e lo stato delle trattative sindacali. Sul prossimo numero daremo un resoconto dei lavori.

... del prima e del dopo ...

Come i colleghi sanno, discutiamo dal maggio del 1976! il nuovo « accordo triennale » (1976/78) che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 1976!

Allo stato, la trattativa si è concentrata su quattro problemi:

- 1) nuovo inquadramento (carriere e nuovi livelli retributivi);
- 2) compenso per lavoro straordinario;
- 3) revisione dello « stato giuridico » per il personale docente e per il personale non docente;
- 4) utilizzazione della disponibilità residua.

Alla trattativa, il Sindacato Sociale Scuola ha partecipato con i seguenti incontri:

- 2 febbraio 1978, sottosegretario on. Buzi;
- 10 aprile 1978, ministero riforma burocratica;
- 11 aprile 1978, capo di gabinetto ministro della P.I.;
- 19 aprile 1978, ministro della P.I.;
- 31 maggio 1978, sottosegretario on. Armato.

In attesa dell'incontro conclusivo che anche con lo scrivente Sindacato l'on.le ministro ha concordato, avanziamo qualche considerazione sul metodo che — purtroppo — ancora sembra prevalere in tale genere di cose.

E' noto come, nell'attuale momento politico, abbiano incominciato a fare capolino alcune « in-

novazioni » nel campo del pluralismo sindacale.

Gli avvenimenti del 1968 segnarono l'avvio alla « liturgia — diceva giorni or sono l'on.le Armato — del prima e del dopo » (le trattative condotte a tavoli separati). Gli avvenimenti di dieci anni dopo (del 16 marzo 1978) rischiano di far « progredire » tale « liturgia » verso il monopolio sindacale confederale.

La teoria dello « sforzo democratico » che Agostino Marianetti si è incaricato di enunciare e di dimostrare su « l'Espresso » del 30 aprile e gli interventi a più voci che su tale argomento si sono

avuti, ci hanno dato e ci danno la misura di quanto si vada auspicando al di là del portone confederale.

Il Sindacato Sociale Scuola, come già gli altri sindacati autonomi, non solo denuncia tali tentativi monopolistici come precisi programmi involutivi — che, distorcendo la realtà — sono diretti ad eliminare e pluralismo sindacale e pluralismo politico, ma ritiene che sia, al contrario, giunto il momento di imporre una inversione di tendenza ripristinando — come fu fino al 1969 — la unità della trattativa con la simultanea presenza, attorno al tavolo, di tutte le organizzazioni sindacali (e confederali e autonome). Ciò riteniamo necessario per neutralizzare la pericolosa tendenza involutiva; ciò riteniamo possibile proprio in virtù del nuovo clima di partecipazione costruttiva instaurato nella amministrazione scolastica e di cui è solenne impegno anche nel messaggio dell'on.le ministro del 4 aprile 1978.

dallo STATUTO del SINDACATO SOCIALE SCUOLA

art. 11:

« Ogni Sindacato provinciale e il Sindacato Nazionale possono articolarsi in Sezioni corrispondenti alle sette categorie professionali: insegnanti scuola materna, insegnanti elementari, docenti istruzione secondaria, docenti università, personale non docente, dirigenti e ispettori scolastici ».

Oggi e non domani

continua da pag. 1

crazie occidentali», sono i principi e i metodi del sindacalismo nazionale e corporativo? E la « socializzazione corporativa » è la stessa cosa del classismo (diversamente variegato, ma pur sempre classismo) dei Lama, dei Macario, dei Benvenuto, nuovi compagni di strada del neo-liberato Roberti « per effetto della nostra — dice Roberti — perfetta adesione e identificazione nel metodo e nel sistema pluralistico e democratico senza preclusione alcuna? ».

Crediamo proprio di no! E gli avvenimenti ci stanno dando ragione.

A parte la soddisfazione politica di vedere confermate — in tali eventi — le ragioni di una scelta che i sindacalisti della scuola operarono fin dal 30 giugno 1977 costituendo, contro la linea Roberti e superando qualche incomprensione, il Sindacato Sociale Scuola, il voto di fiducia al governo e la campagna per i referendum riconfermano, a nostro parere, due cose: che la CISNAL è ormai collocata fuori della nostra area politica; che non si è stati capaci o che non è stato possibile evitare tale collocazione malgrado le previsioni, le decisioni e gli impegni (le une e gli altri rimasti nel limbo delle buone intenzioni) chiaramente e tempestivamente (dicembre 1976) delineate e, rispettivamente, assunte.

E' il momento di voltare pagina. Ma non domani: oggi! Anche perché gli avvenimenti politici nazionali — cui il rapimento dell'on. Moro ha impresso un ritmo accelerato ed un epilogo ancora imprevedibile — non ce ne darebbero, probabilmente, il tempo. E l'invito lo rivolgiamo a tutti gli amici ancora nella CISNAL. A questi rammentiamo alcune cose che riteniamo elementari ed inconfutabili. E cioè:

— la scissione di « Democrazia Nazionale » fu una scissione politica; fu la scissione determinata (lo dicemmo in seno all'ultimo congresso nazionale del partito, e gli avvenimenti del 16 marzo lo hanno ratificato) dalla scelta di un indirizzo politico ed ideologico diversi da quelli del M.S.I.;

— nel disegno strategico della nuova collocazione politica, la CISNAL occupa il primo posto (e

ciò: sia per la posizione personale di Roberti, sia per il significato che ha il possedere, nella nuova formazione politica, una struttura organizzativa a livello nazionale; sia per l'apporto di peso specifico sindacale della stessa CISNAL);

— la CISNAL opera per Democrazia Nazionale. Chi opera nella CISNAL porta — consapevolmente o inconsapevolmente — il proprio contributo a tale realtà politica. Da ciò la silenziosa ma decisa opera di epurazione in seno alla CISNAL (operazione realizzata con la comoda copertura degli « iscritti al partito »).

Siamo ormai al bivio. Gli avvenimenti non consentono più di recitare la parte degli oppositori silenziosi che hanno sempre permesso le espulsioni (anche del presidente del gruppo parla-

mentare del M.S.I.) dalla CISNAL con votazioni all'unanimità.

La CISNAL, come organizzazione politico-sindacale, opera ormai nell'area di governo: e per di più, di un governo del « compromesso storico ». Chi resta in questa CISNAL porta il proprio contributo a tale disegno politico.

Si impone una scelta. Ma oggi e non... domani...

Per quanto ci riguarda, la scelta l'abbiamo operata fin dal 30 giugno 1977. L'abbiamo ribadita nel recente convegno del 15 aprile 1978 sintetizzata nell'ordine del giorno che riproduciamo e presentato in quella sede da Ciammaruoni, Fedele e Sabatini.

Oggi e non... domani! E ciò perché una cosa è certa: è impensabile una nostra lotta politica privi dello strumento sindacale.

Giuseppe Ciammaruoni

Scuola materna comunale

Insensibile alla illegittimità delle proprie delibere, oltre che, come suo costume, ai diritti dei lavoratori, la Giunta capitolina ha varato il nuovo regolamento della scuola materna, che, onde evitare accuse di paternalismo, si chiamerà « scuola per l'infanzia ».

Se può interessare il giurista il fatto che la Giunta abbia attribuito al docente eletto dai colleghi responsabilità amministrative che, secondo l'ordinamento vigente, possono essere attribuite solo al vincitore di concorso specifico (articolo 10 del nuovo regolamento), interessa certamente tutti noi l'espropriazione delle competenze didattiche, che dalle Insegnanti della scuola materna passano ad un Comitato di gestione, formato per metà da genitori e per metà da impresari « operatori della scuola ».

E ci interessa certamente, come anticipazione di quello che saranno, per i docenti di ogni ordine e grado, gli effetti delle competenze dei Consigli scolastici distrettuali

appena eletti sulla « migliore utilizzazione del personale della scuola » (D.P.R. n. 416 - 31-5-1974 - articolo 12), il fatto che il nuovo regolamento del Comune di Roma preveda per le Insegnanti di scuola materna, pur vincitrici di regolare concorso, trasferimenti anche annuali a cura del Comitato di gestione.

Contro tale regolamento la Segreteria provinciale romana del Sindacato Sociale Scuola ha proclamato uno sciopero, raccogliendo vaste adesioni. Il fatto che i vertici confederali siano stati contestati dalla base e che la stessa CISL abbia dovuto prendere posizione contro tale regolamento ci induce a sperare che la politica suicida fin qui seguita dai democristiani anche in campo scolastico possa non arrivare fino alle estreme conseguenze.

A meno che la plateale protesta D.C. in sede di voto non sia destinata, come sempre, ad ammorbidirsi dietro le quinte.

Lucia Marrone

Privatizziamo il Kirner

Una norma — l'art. 113 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 — ha decretato l'estinzione dell'Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori medi.

In omaggio all'ordinamento regionale, e ai fini che a tale ordinamento bisogna pur fornire... è stata decisa la fine di un istituto che nel corso della sua non breve esistenza si è « macchiato » di due grosse « colpe »: ha salvato dalla fame migliaia di famiglie di colleghi della scuola secondaria; ha realizzato una gestione attiva senza contributi a carico dello Stato!

Il Sindacato Sociale Scuola, nel tentativo di salvare almeno il patrimonio e, con esso, la gestione e le finalità dell'istituto ha proposto la sua trasformazione da ente pubblico in « associazione privata ». Ciò ha fatto valendosi proprio di alcune possibilità che la richiamata legge 616/1977 consente. Ecco la proposta che è stata inviata agli organi competenti: alla presidenza del consiglio dei ministri, alla « commissione parlamentare per le questioni regionali », alla « commissione tecnica » istituita ai sensi dell'art. 113 della legge.

Considerazioni preliminari

Le considerazioni e le osservazioni che seguono sono esclusivamente di natura giuridica. Ciò facciamo non perché condividiamo le motivazioni politico-sociali che sostanziano la ratio delle scelte operate con il D.P.R. 24-7-1977, n. 616, ma solo perché la fase dello « ius conditum » nella quale ci troviamo ad operare non ci consente altra ragionevole scelta.

Enti a struttura associativa

L'art. 115 delle norme richiamate esclude esplicitamente il trasferimento parziale o totale (con la conseguente estinzione dell'ente) alle regioni delle funzioni degli enti « che abbiano una struttura associativa ». E' implicita in tale norma, la distinzione tra « associazioni » e « fondazioni » per far dipendere — da tale distinzione — una diversa disciplina agli effetti degli scopi (il trasferimento alle Regioni e la estinzione parziale o totale dell'ente) delle norme delegate. A parere del Sindacato Sociale Scuola, l'Istituto Nazionale Giuseppe Kirner rientra nella fattispecie delineata: ente a struttura associativa.

E' noto come in dottrina, pur assumendosi la « associazione » e la « fondazione » (o « istituzione ») sotto l'unico concetto di « persona giuridica », si distinguono, tra di loro, relativamente

— e alla struttura

— e al modo

delle rispettive « attività ».

Nell'associazione entra, come substrato, l'elemento umano, cioè il complesso dei componenti (« soci », gli « associati ») nel cui interesse l'associazione opera; per il che può dirsi che lo scopo dell'associazione è interno (è lo « scopo » dell'Istituto « Giuseppe Kirner »). Invece, l'elemento umano, quale elemento costitutivo dell'ente, fa difetto nella fondazione (o, istituzione); in quest'ultima, l'elemento umano figura come esterno, cioè come complesso dei destinatari dell'attività della fondazione (o istituzione); per il che, può dirsi che anche lo scopo della fondazione (o istituzione) è esterno situazione che non si riscontra nell'Istituto « Giuseppe Kirner ».

Anche l'elemento « patrimonio », come è noto, esercita nelle due figure, una diversa funzione (tanto che può concettualmente immaginarsi una « associazione » anche senza patrimonio; laddove, una « fondazione », o « istituzione » senza patrimonio sarebbe un non-senso essendo qui il patrimonio elemento costitutivo fondamentale). Vi è ancora da aggiungere che mentre nella « associazione » il patrimonio proviene dall'interno (i « contributi » dei soci dell'Istituto « Giuseppe Kirner »: lo Stato contribuisce con quant'anni lire annue), nella « fondazione » (o « istituzione ») proviene dal fondatore, ossia dall'esterno.

Infine, la « associazione » è autonoma, nel senso che è governata dalla volontà dei compo-

nenti (v. il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto « Giuseppe Kirner » e la sua composizione); la « fondazione » (o istituzione) è eteronoma, nel senso che è governata da una volontà estranea: da quella del fondatore.

In relazione a ciò, nella fattispecie « Kirner » vi è da osservare:

a) il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto « Giuseppe Kirner » è composto di 15 membri (art. 14 L. 370/1968). 11 di tali membri sono « soci effettivi » dell'Istituto « eletti » (precisa l'art. 18, 1° comma, della legge istitutiva) dai soci effettivi »;

b) i « soci » dell'Istituto « Giuseppe Kirner » sono gli « associati » dell'Istituto (art. 1, 2° comma, della legge) ai quali spetta — proprio in virtù di tale loro qualifica strutturale rispetto alla associazione (ribadita dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 (a), 12, 19 e 20 della legge 307/1968) — una speciale situazione nei confronti dell'associazione medesima e degli altri componenti: quella di « membro » o « associato » (art. 1, 2° comma legge 307/1968): della quale situazione derivano, per ciascun « socio » o « associato »,

— il diritto di appartenenza

— il diritto « patrimoniale » di partecipazione;

— « diritto di appartenenza »: che nasce dalla qualità di componente (quale elemento « umano », come sopra detto) della persona giuridica;

— « diritto di partecipazione »: che consiste nell'essere un soggetto cointeressato alla sorte patrimoniale di un altro soggetto (persona giuridica) e di avere, perciò, poteri di ingerenza nella attività di tale soggetto.

Situazioni giuridiche, soggettive, delineate, caratteristiche dei « soci » dell'Istituto « Giuseppe Kirner » (dei « soci », cioè, di una « associazione »).

Vi è ancora da osservare che lo stesso atto costitutivo originario dell'Istituto « Giuseppe Kirner » (ci riferiamo al D.L.L. 12-8-1915 n. 1428) — quello che potremmo definire il vero e proprio atto di nascita dell'attuale « istituto » — precisa che il soggetto eretto in « ente morale autonomo » è una « Associazione nazionale che assume il nome di Istituto di soccorso Giuseppe Kirner ».

Conclusioni

Così stando le cose, il Sindacato Sociale Scuola è del parere che l'Istituto « Giuseppe Kirner » possieda i requisiti richiesti dall'art. 115 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616: essendo un ente a « struttura associativa » deve continuare a sussistere trasformandosi in un ente morale dotato di personalità giuridica di diritto privato, conservando altresì la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative.

I provvedimenti estintivi di cui all'art. 113 dello stesso decreto non possono quindi trovare applicazione nei confronti dell'Istituto « Giuseppe Kirner ».

Storia di un provveditore prepotente

Incarico a tempo indeterminato

continua da pag. 1

docente per supplire eventuali assenze. Il personale supplente dovrà essere nominato tra le organizzazioni sindacali prescelte per la designazione dei membri effettivi tenuto conto del reale seguito delle stesse nella provincia.

La commissione rimane in carica un anno.

La commissione rimane in carica due anni.

Comma 17

Le graduatorie provinciali per il reimpiego sono compilate ogni anno.....

Le graduatorie provinciali per il reimpiego sono aggiornate ogni anno.....

CAPO II

Articolo 3

Comma 2

Il personale incaricato..... deve presentare domanda di nuovo incarico al Provveditore.....

Il personale incaricato..... deve presentare domanda di nuovo incarico o di trasferimento al Provveditore.....

Comma 3

I trasferimenti nell'ambito..... secondo le norme vigenti.

I trasferimenti nell'ambito..... secondo le norme vigenti per il personale di ruolo.

Articolo 4

Comma 1

Le operazioni di sistemazione..... debbono essere assegnate ad un unico insegnante.

Le operazioni di sistemazione..... debbono essere assegnate ove possibile ad un unico insegnante. Non è possibile, senza il consenso dell'interessato conferire incarichi e disporre completamente di orario o sistemazioni per più di due scuole.

Qualora il conferimento di incarichi, o la sistemazione o il completamento di orario su due scuole non comporti orario di cattedra, il docente è tenuto a tale completamento per supplire colleghi assenti o nelle attività di cui all'Art. 62 ultimo comma del D.P.R. 417/1974, ovvero nel doposcuola o in attività integrative.

Comma 2

La sistemazione degli..... svolta nell'anno scolastico precedente.

Le sistemazioni degli..... svolti nell'anno scolastico precedente.

E' fatta salva la facoltà per gli insegnanti incaricati non abilitati, di ottenere la sistemazione per insegnamenti per cui sono in possesso di abilitazione.

Articolo 5

Comma 2

I posti orario saranno..... tra istituti e scuole vicine per mezzo di.....

I posti orario saranno..... tra istituti e scuole vicine facilmente raggiungibili per mezzo di.....

Comma 3

Le dotazioni organiche..... del provveditore agli studi secondo le modalità.....

Le dotazioni organiche..... del provveditore agli studi sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione ricorsi secondo le modalità.....

Comma 4

Quando i ruoli nazionali..... su

base provinciale le comunicano..... Quando i ruoli nazionali..... su base provinciale secondo le modalità precedenti le comunicano.....

Articolo 6

Comma 1

Con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

COMMA AGGIUNTIVO

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79 gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sono nominati in ruolo ai fini giuridici ed economici dopo un anno di servizio ininterrotto e in possesso di abilitazione per l'insegnamento prestato.

Articolo 7

Comma 1

Con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio.....

Con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dall'inizio.....

Articolo 9

Comma 1

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere.

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di dieci ore e può raggiungere un massimo di dodici ore giornaliere.

Comma 3

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in 30 ore settimanali.....

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in 24 ore settimanali.....

Comma 4

In relazione..... a particolari..... turno antimeridiano. Il corso è assegnato una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando.

In relazione a particolari..... turno antimeridiano (periodo soppresso).

Articolo 10

Comma 2

Le graduatorie provinciali permanenti sono sopresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo.

Le graduatorie provinciali permanenti sono sopresse man mano che vengono a esaurirsi, (periodo soppresso).

Comma 4

Per l'immissione in ruolo..... e i posti che si renderanno comunque disponibili dopo la soppressione.....

Per l'immissione in ruolo..... e i posti che si rendessero comunque disponibili. (periodo soppresso).

Comma 12

Con decorrenza, a tutti effetti giuridici, dall'inizio dell'anno.....

Con decorrenza a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno.....

COMMA AGGIUNTIVO

Sono altresì nominati in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, dopo un servizio ininterrotto di due anni.

Comma 10

Nel caso in cui..... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano disponibili anche in altre province cattedre o parti orario.

Nel corso in cui..... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano disponibili anche in altre province solo a richiesta degli interessati cattedre o parti orario.

COMMA AGGIUNTIVO

I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, i quali, nominati in provincia diversa da quella di servizio, abbiano rifiutato la sede assegnata, conservano il diritto di permutare domanda ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Articolo 12

Comma 3

Nelle predette graduatorie..... della provincia di residenza.

Nelle predette graduatorie..... della provincia di residenza gli insegnanti che lo desiderano possono

chiedere la inclusione in altra provincia nel qual caso vengono depennati dalla graduatoria che si compila d'ufficio.

Comma 5

Qualora gli interessati siano iscritti..... a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti.....

Qualora gli interessati siano iscritti..... a leggi diverse (periodo soppresso) sono tenuti.....

Comma 7

Gli insegnanti iscritti..... a decorrere ai soli effetti giuridici,

Gli insegnanti iscritti..... a decorrere, a tutti gli effetti.....

Comma 7 punto 3

Insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'Art. 7 ed all'Art. 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973 n. 523.

Insegnanti iscritti o che hanno titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo e al secondo comma dell'art. 7 e dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973 n. 523.

COMMA AGGIUNTIVO

4) Insegnanti che alla data del 1-10-1976 si trovano nelle condizioni previste dal Titolo secondo Capo II Sez. II del D.P.R. 31-5-1974 n. 417 per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

Comma 10

Nel caso in cui..... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano disponibili anche in altre province cattedre o parti orario.

Nel caso in cui..... scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare..... via via che si rendano disponibili anche in altre province solo a richiesta degli interessati cattedre o parti orario.

COMMA AGGIUNTIVO

I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, i quali, nominati in provincia diversa da quella di servizio, abbiano rifiutato la sede assegnata, conservano il diritto di presentare domanda ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Comma 11

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio.....

Con decorrenza a tutti gli effetti, dall'inizio.....

Comma 13

Gli insegnanti incaricati..... o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati sono iscritti.....

Gli insegnanti incaricati..... o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati sono ugualmente immessi in ruolo (periodo soppresso).

Comma 14

Il disposto di cui.... per l'insegnamento di libere attività complementari.

Il disposto di cui..... per l'insegnamento di libere attività complementari. Analogamente gli insegnanti elementari di ruolo, comandati presso gli istituti magistrali, con orario di cattedra per il tirocinio didattico, forniti di abilitazione per altro insegnamento sono immessi in ruolo per la classe di concorso corrispondente alla abilitazione stessa.

Comma 15

Il Ministro della pubblica istruzione con..... per la assegnazione della sede agli insegnanti.....

Il Ministro della pubblica istruzione con..... per la assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del precedente articolo agli insegnanti.....

Comma 18

Tra gli insegnanti incaricati..... del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Tra gli insegnanti incaricati..... del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 gli incaricati a tempo indeterminato — in possesso di abilitazione per l'insegnamento prestato — in servizio a decorrere dal 10-9-1978, dopo un anno di servizio ininterrotto sono nominati in ruolo, a tutti gli effetti. La assegnazione della sede non potrà avvenire prima dell'esaurimento delle categorie di docenti previsti nei commi precedenti, per la disciplina cui si riferisce l'incarico.

(Continua al prossimo numero)

distanza di quattro mesi dalla pubblicazione dell'O.M. del 16-2-1978 che ribadisce le norme per il rinnovo di detta commissione non si è ancora proceduto) e al relativo ricorso che non potrà non avere esito positivo visto che le norme richiamate dalla predetta ordinanza riconoscono, senza possibilità di equivoco, il diritto delle S.S.S. ad essere rappresentato nella commissione incarichi.

Senza esito sono rimaste le proteste del sindacato il quale, si vede costretto ad agire con tutti i mezzi per la difesa degli interessi dei propri iscritti e di tutto il mondo del lavoro della scuola. Nessuno è, infatti, disposto ad assistere passivamente allo scempio dei diritti sindacali da parte di chi vuole ignorare disposizioni precise ed indiscutibili come la C.M. n. 252 del 23-8-1972 e la C.M. n. 72 del 15-3-1973 che dispone testualmente: «Le SS.VV. avranno cura di accogliere le designazioni del maggior numero possibile di sindacati legittimati a formulare le designazioni medesime e, soddisfatta tale esigenza, terranno conto ai fini della nomina di altri insegnanti designati, dell'effettivo seguito delle organizzazioni sindacali della provincia».

Non ci risulta che esistano disposizioni che inseriscano qualche cambiamento in proposito.

Ricordiamo alla dottoressa Lecaldano:

1) che sono rappresentanti nella commissione incarichi sindacati come la CISNAL e la UIL, che sono praticamente inesistenti nella categoria degli insegnanti della scuola media di 1° e 2° grado, come, fra l'altro, le recenti elezioni per il C.S.P. hanno dimostrato;

2) che la UIL ha addirittura tre rappresentanti, che la CISL ha quattro rappresentanti mentre nelle predette elezioni ha conseguito circa il 9% dei voti;

3) che il Sindacato Sociale Scuola, che ha conseguito il 6,7% dei voti ha pieno diritto di essere rappresentato e che, quindi, le sue resistenze sono intollerabili. Tutto ciò è scandaloso.

Gli uffici della Segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola si sono trasferiti in
ROMA
Via Castelfidardo, 55
Tel. 486754 - 462610

La trattativa: carriere e livelli retributivi

Personale	ATTUALE INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO DECORRENZA 1-10-1978			
	Param. Iniziale Finale	Attuale stipendio lordo (esclusa cont.)	Maturato economico all'1-10-78	Livelli - parametri classi Scatti (reali e conv.)	Stipendio lordo (escl. cont.) all'1-10-78	Miglior.to econom.
Docenti laureati	243	2.856.450	2.976.450	6° livello - par. 178: I cl. IV cl. + 2 r	3.204.000	347.550
	443	4.856.050	4.976.050		4.979.020	122.970
Docenti diplomati	190	2.466.900	2.586.900	5° livello - par. 156: I cl. IV cl. + 2 r + 2 c	2.808.000	341.100
	397	4.377.950	4.497.950		4.571.420	193.470
Segretari e equiparati	160	2.472.000	2.592.000	4° livello - par. 155: I cl. IV cl. + 2 r + 2 c	2.790.000	318.000
	370	4.350.500	4.470.500		4.542.120	191.620
Esecutivi e equiparati	140	2.205.000	2.325.000	3° livello - par. 130: IV cl. I cl.	2.340.000	135.000
	245	3.326.750	3.446.750		3.463.200	136.450
Ausiliari e equiparati	133	2.153.550	2.273.550	2° livello - par. 116: I cl. + 1 r + 3 c III cl. + 1 r + 1 c	2.296.800	143.250
	165	2.738.750	2.858.750		2.893.970	155.220

Vi è da osservare che il personale con più di 25 anni di anzianità giuridica godrà di un beneficio supplementare di Lit. 75.000 - 150.000 - 225.000 e 300.000 rispettivamente al 25° - 29° - 33° - 37° anno di servizio.

DISPOSIZIONI UFFICIALI

Pubblichiamo qui di seguito — distinti per categoria di lavoratori e per ordine di scuole — notizie attorno alle più recenti « disposizioni ufficiali » interessanti l'amministrazione scolastica.

I testi integrali delle Circolari Ministeriali e di tutte le disposizioni di legge — anche di quelle relative a notizie non pubblicate — potranno essere fornite, in fotocopia, a semplice richiesta e versamento di lire mille per ogni testo di circolare o di legge. A causa del perdurare del noto disservizio dei c.c.p., consigliamo gli interessati a trasmetterci le richieste — scritte possibilmente a macchina — servendosi del « vaglia postale » indirizzato al Sindacato Sociale Scuola, 00185 Roma, Via Castelfidardo n. 55. Il versamento potrà comunque essere effettuato anche a mezzo del c.c.p. sul n. 61608006 intestato al Sindacato Sociale Scuola.

Scuola materna

Iscrizione dei bambini

Il ministro della P.I. ha emanato le disposizioni per l'anticipazione del termine delle iscrizioni dei bambini alle scuole materne statali. Con successiva circolare telegrafica il ministro ha modificato i termini stabilendo che le operazioni per le iscrizioni inizieranno il 14 giugno e si chiuderanno il 21 dello stesso mese. Nei tre giorni successivi, e cioè fino al 24 giugno, saranno definiti gli adempimenti relativi alla compilazione e alla pubblicazione degli elenchi. Nei casi di scuole e sezioni la cui apertura si rendesse necessaria anche dopo la determinazione del nuovo piano di istituzione, le operazioni di iscrizione si effettueranno entro i dieci giorni successivi alla data di apertura delle scuole o sezioni medesime. Si sottolinea il fatto che il ministro della P.I. richiama l'attenzione dei direttori didattici sulla necessità di segnalare con urgenza ai provveditori i casi di scuole con iscrizioni in misura superiore ovvero inferiore rispettivamente ai 30 e 15 bambini, in modo che gli stessi provveditori potranno disporre eventuali rettifiche nella ubicazione delle sezioni in relazione alle effettive esigenze.

Spese di funzionamento

Il ministro della P.I., con recente circolare, precisa ai provveditori agli studi che i fondi per l'acquisto in economia dei beni per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne statali sono quelli assegnati al capitolo n. 1431 e sono da accreditare agli organi collegiali. Questi sono gli unici competenti a programmare le spese secondo la valutazione delle necessità esistenti (art. 6, D.P.R. 31-5-1974, n. 416). Si sottolinea quindi che in nessun caso è consentito ai provveditori procedere ad acquisti in economia per tali beni.

Competenze delle direzioni didattiche

Le operazioni relative alle iscrizioni dei bambini alle scuole materne statali — precisa una recente circolare ministeriale — debbono essere svolte dalle direzioni didattiche competenti per territorio. Queste si avvalgono del personale di segreteria alla luce dei criteri generali preventivamente indicati dai consigli di circolo.

Scuola elementare

Incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1978-79 (O.M. 20-4-1978)

Scadenario

Il 30-6-1978 il Provveditore agli Studi pubblicherà all'albo:

a) l'elenco degli insegnanti che, nell'anno scolastico 1977-78, hanno ottenuto la conferma, il ripristino o il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, graduati secondo l'ordine di nomina;

b) l'elenco degli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, che hanno presentato domanda per ottenere l'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1978-79.

Il 15-7-1978 il Provveditore agli Studi invierà l'elenco degli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti ai direttori didattici.

Il 31-7-1978 i direttori didattici comunicheranno al Provveditore il numero dei posti vacanti e formeranno un'unica graduatoria valida per il circolo, che verrà pubblicata all'albo.

Il 5-9-1978 l'insegnante che intende spostarsi per gravi motivi da una ad un'altra graduatoria di diversa provincia, deve presentare domanda, corredata della relativa documentazione, al Provveditore della provincia in cui vuol essere spostato, tramite il Provveditorato agli Studi della provincia di appartenenza.

Trasferimenti e assegnazioni provvisorie di sedi dei direttori didattici di lingua italiana e di lingua tedesca per l'anno scolastico 1978-79 nella provincia di Bolzano.

Trasferimenti

Il motivo relativo ai trasferimenti sarà pubblicato entro il 10-7-1978 ed avrà decorrenza dal 10-9-1978. Avverso tale movimento disposto dal Ministero può essere prodotto ricorso entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del DPR 31-5-1975 n. 417.

Assegnazioni provvisorie

Le domande di assegnazione provvisoria, redatte su carta semplice, devono essere presentate al Sovrintendente o all'Intendente scolastico entro il 20-7-1978, corredate dalla relativa documentazione. L'eventuale rinuncia dovrà pervenire entro il 20-7-1978; le assegnazioni provvisorie

saranno rese note entro il 10-8-1978. Avverso tale movimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della P.I. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ed è ammesso ricorso anche su questioni che hanno formato oggetto di reclamo.

Recupero giornate festive

Con telegramma del Ministero della P.I. sono state date le seguenti delucidazioni per quanto attiene al recupero delle quattro giornate festive non godute:

- non si potrà assumere personale supplente;
- si possono utilizzare insegnanti elementari di attività integrative, (sospeso quest'ultimo ove necessario);
- non si possono utilizzare insegnanti elementari di attività di sostegno.

Scuola secondaria

Scuole e classi sperimentali

I docenti di ruolo ed incaricati negli istituti e scuole sperimentali, che desiderino essere confermati per il prossimo anno scolastico, debbono presentare domanda al capo d'istituto entro il 20-6-1978; coloro che aspirano ad essere nominati per la prima volta su tali posti — ed hanno titolo — debbono presentare domanda in carta libera, corredata da apposita documentazione, al Provveditore agli studi della provincia in cui presta servizio entro, la stessa data (20-6-1978).

I docenti che hanno presentato domanda, hanno titolo alla conferma, sempre che vi sia posto dopo i trasferimenti ed i passaggi disposti ai sensi della C.M. 5-1-1978.

Si rammenta che l'orario di cattedra può essere raggiunto utilizzando anche le ore d'insegnamento disponibili in classi non sperimentali della stessa scuola o istituto, ovvero della sede di titolarità. I docenti incaricati hanno titolo alla conferma solo nell'ipotesi in cui nell'anno scolastico 1977-78 siano stati in servizio per un orario di cattedra e ritrovino nella stessa scuola o istituto tale orario di cattedra interamente nel medesimo tipo di classi. Nelle sole scuole medie l'orario di cattedra è costituito — a norma dei progetti approvati — anche con le ore di libere attività complementari; negli istituti di secondo grado che attuano la sperimentazione si ricorda che possono essere comprese, nell'orario doppio di 18 ore, fino ad un massimo di 4 ore settimanali da dedicare alle attività didattiche connesse con la sperimentazione, sempre che la cattedra sia formata con ore d'insegnamento svolte solo in classi sperimentali. In caso di riduzione del numero di classi sperimentali perderanno posto prima gli incaricati, successivamente i docenti di ruolo; nell'ambito della stessa categoria perderanno posto i docenti con minore anzianità di servizio.

Nuove nomine

Per la copertura dei posti rimasti disponibili dopo la conferma del personale di cui sopra e per i posti d'insegnamento derivanti da nuove autorizzazioni si provvederà:

a) Nelle classi di scuola media autorizzate ad attuare esperienze di integrazione scolastica, in primo luogo mediante utilizzazione dei docenti di ruolo nell'istituto che si dichiarano disponibili e successivamente mediante le operazioni di competenza del Provveditore agli studi relative ai docenti di ruolo e non di ruolo, seguendo rigorosamente l'ordine delle operazioni e per ogni operazione l'ordine della rispettiva graduatoria, previa dichiarazione da parte degli interessati della propria disponibilità ad effettuare la sperimentazione.

b) Nelle classi sperimentali funzionanti in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle classi delle scuole medie cui sia stato riconosciuto il carattere sperimentale ai sensi dell'art. 3 DPR n. 419 del 31-5-1974, con precedenza assoluta mediante utilizzazione dei docenti di ruolo nell'istituto, che si dichiarano disponibili, e successivamente (su proposta del collegio dei docenti) mediante comando dei docenti di ruolo di altri istituti della medesima provincia e assegnazione degli incaricati a tempo indeterminato. I docenti di cui al precedente comma devono naturalmente aver presentato al capo d'istituto la domanda prescritta entro il 20-6-1978. Fatta salva la precedenza assoluta dei docenti di ruolo dell'istituto o scuola che si dichiarano disponibili, le previste assegnazioni dovranno aver luogo con il seguente ordine:

1) comando dei docenti di ruolo in altri istituti della medesima provincia (in subordine anche di grado diverso purché in possesso della prescritta abilitazione);

2) assegnazione dei docenti incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto in classi non sperimentali e in subordine, in servizio in altri istituti della medesima provincia, in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1);

3) comando dei docenti di ruolo in altri istituti della medesima provincia (in subordine anche di diverso grado purché in possesso della prescritta abili-

tazione) che non siano in possesso di alcuno dei requisiti indicati al punto 1);

4) assegnazione dei docenti incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto in classi non sperimentali o in subordine in servizio in altri istituti della medesima provincia, che non siano in possesso di alcuno dei requisiti indicati al punto 1).

Si fa presente che per il personale di ruolo la proposta del collegio dei docenti potrà essere formulata anche nel caso in cui nelle classi sperimentali vi sia un numero di ore non comportante il trattamento di cattedra, purché sia possibile il completamento nelle classi non sperimentali del medesimo istituto o della sede di titolarità.

Al contrario, per il personale incaricato, la proposta del collegio dei docenti potrà essere formulata soltanto nel caso in cui nelle classi sperimentali vi sia un numero di ore comportante il trattamento di cattedra.

Passaggi di ruolo ex artt. 75-77 D.P.R. n. 417. Periodo di prova.

Il ministero della P.I. comunica che gli insegnanti che abbiano ottenuto detti passaggi sono tenuti ad effettuare il periodo di prova in conformità con il parere emesso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato.

Per quanto attiene ai passaggi previsti dall'art. 75 dello stesso DPR si è in attesa del parere del Consiglio di Stato in merito allo stesso argomento (periodo di prova).

Assegnazioni provvisorie

I docenti di ruolo delle scuole medie possono presentare la relativa domanda entro il 30-6-1978. Con successiva circolare sarà stabilito il termine per la presentazione delle domande dei docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e del personale di ruolo.

Insegnanti di educazione fisica

Competenze Ministero P.I.

I docenti che hanno ottenuto con D.D. M.M. 17-2-1978 e 20-3-1978 il passaggio in scuole o istituti secondari di 2° grado ai sensi dell'art. 16 del D.L. 30-1-1976 n. 13 convertito con modificazioni in legge 30-3-1976 n. 88, possono essere trasferiti in cattedre o cattedre-orario di risulta di passaggi disposti entro il 20-6-1978.

Le domande redatte in carta semplice devono essere presentate al capo di istituto entro il 20 giugno 1978.

Competenze Provveditorato agli Studi

I docenti appartenenti al ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 16 legge n. 88/76 possono essere trasferiti in cattedre e cattedre-orario disponibili in scuole secondarie di 2° grado secondo la rilevazione organica al 31-3-1978.

Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate al Capo di Istituto entro il 20 giugno 1978.

Si può inoltrare domanda di trasferimento per una sola provincia. Se viene chiesto il trasferimento per una provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda deve essere inviata, entro il 20 giugno 1978, al provveditore della provincia di titolarità.

Entro il 5 luglio 1978 il provveditore pubblicherà all'albo i trasferimenti effettuati.

Personale non docente

Rapporto informativo personale non di ruolo

In relazione alla valutazione del periodo minimo di servizio prestato dal personale non di ruolo una recente circolare del Ministero della P.I. precisa che tale periodo minimo da considerare sufficiente per l'acquisizione degli elementi di giudizio può avere la durata di soli tre mesi (decisione Consiglio di Stato del 27-6-72 n. 590). Vi è da osservare che quando gli elementi di giudizio emersi non siano sufficienti, la durata effettiva della prestazione del servizio, per la compilazione dei rapporti informativi non può superare i sei mesi in quanto la norma di legge (art. 10 del D.P.R. n. 3 del 10-1-57) considera sufficiente (ai fini della prova) il periodo di sei mesi per la formulazione di un giudizio.

Si rammenta comunque che il rapporto informativo è di regola annuale.

Trattamento in servizio supplenti

Con telegramma il Ministero della P.I. ha disposto che il personale assunto in qualità di supplente temporaneo ai sensi della C.M. 240 e sui posti individuati con la C.M. 148 rimanga in servizio sino alla copertura dei predetti posti con personale di ruolo o incaricato.

Ordinanza Ministeriale

E' alla firma dell'on.le Ministro la circolare ministeriale sui reimpieghi e trasferimenti del personale non di ruolo.

Università

Il Ministero della P.I. ha stabilito il contingente di posti sul piano nazionale da mettere a concorso per ammissione di allievi agli Istituti Superiori di Educazione Fisica nel prossimo anno accademico 1978-79.

I direttori degli Istituti Superiori di E.F. dovranno inviare al Ministero, entro cinque giorni dalla ricezione del bando, i nominativi dei dirigenti tecnici ed una relazione sull'attività assistenziale svolta nel corrente anno accademico, per le proposte di ripartizione dei fondi destinati all'assistenza nel prossimo anno.

Per essere ammessi al concorso i candidati non dovranno superare, alla data del 31-12-1978, i 25 anni d'età; tale limite è elevato ad anni 28 per gli « atleti azzurri ».

L'espletamento della prova scritta dovrà aver luogo in tutte le sedi il giorno 16-10-1978; conseguentemente le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro il 15-9-1978.

Entro 15 giorni dal ricevimento della presente circolare dovrà essere trasmesso al Ministero per la relativa approvazione il bando di concorso contenente tutte le predette clausole.

Personale amministrativo

Personale in servizio negli uffici

Il personale amministrativo che ne abbia fatto richiesta, sarà trasferito con decorrenza 1° ottobre 1978. Tuttavia in presenza di casi o di avvenimenti eccezionali, sarà consentita deroga al predetto termine. Gli interessati saranno tempestivamente avvisati dell'avvenuto accoglimento della propria istanza mediante apposito elenco nominativo che, compilato a cura del Direzione generale del personale del ministero della P.I., sarà notificato a tutti gli uffici (direzioni generali, ispettorati, uffici speciali, provveditorati, sovrintendenze).

Si ricorda che le eventuali richieste di revoca della domanda di trasferimento o di rettifica di sedi già indicate, dovranno pervenire entro il 15 luglio 1978 e potranno essere accolte solo nei casi in cui tale operazione non comporti modifiche nei trasferimenti già deliberati.

Trasferimenti del personale ispettivo tecnico periferico

La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice e indirizzata al Ministero P.I. - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. II deve essere inviata al Provveditore agli studi della sede di titolarità entro il 30-6-1978.

QUESITI

L'ufficio giuridico della segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola fornisce risposte a quesiti su tutti i problemi che possano interessare i docenti e i non docenti di tutte le categorie: dalla scuola materna all'università. Ogni richiesta — accompagnata dalla rimessa di lire mille — può essere fatta pervenire al Sindacato. Le risposte a quesiti di interesse generale troveranno successivamente posto in questa rubrica.

Atti di nomina - Personale supplente temporaneo - Docente e non docente.

I Capi d'istituto hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola, ai sensi dell'O.M. 16-2-1978 art. 34, gli atti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e ivi tenerli affissi per 30 giorni.

Copia di detti atti sarà inviata, per conoscenza, al provveditore agli studi e agli istituti indicati nella domanda di supplenza, al fine di fornire a questi ultimi, una situazione aggiornata delle disponibilità degli aspiranti a supplenze.

Conferimento incarico o supplenza temporanea a personale docente e non docente in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204 del 30-12-1971 - Retribuzione.

Le disposizioni contenute nella C.M. n. 136 del 14-5-1973 — secondo le quali non spetta retribuzione all'insegnante elementare che, nominata supplente temporanea, non può assumere servizio perché in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 124 del 30-12-1971 (lavoratrici madri) — si applicano anche al personale docente, e non docente non di ruolo, di scuole di ogni ordine e grado cui sia conferito un incarico o una supplenza temporanea (C.M. n. 20 del 18-1-1977).

Per il diritto alla retribuzione non viene ritenuto sufficiente l'accettazione della nomina. E' necessario che tale accettazione sia accompagnata dall'assunzione di effettivo servizio.

Il personale incaricato conserva il posto e assume servizio al termine dell'astensione obbligatoria. Analogo diritto spetta al personale supplente, nei limiti della durata della nomina.

Immissione nei ruoli leggi speciali - Effetti economici - Ricostruzione delle carriere.

Il D.P.R. 28-12-1970 — attuativo della delega concessa al Governo con la legge 18-3-1968 n. 249, modificata dalla legge 28-10-1970 n. 775 — nel dettare norme sui nuovi stipendi, ha ristrutturato il trattamento economico degli insegnanti. Tale trattamento è, infatti, ora articolato sulla base di parametri di stipendio attribuibili alla scadenza di determinate anzianità di servizio, senza, peraltro, ripetere la subordinazione (già prevista nella legge 165/1958) del conferimento della seconda classe di stipendio alla nomina ad ordinario.

A seguito di tale interpretazione della norma — confortata da una decisione della Corte dei Conti (n. 654 dell'11-12-1975 v. C.M. n. 89 del 3-4-1976) — il diritto al passaggio al secondo parametro dello stipendio matura, a favore dell'insegnante, col maturare dell'anzianità di servizio indipendentemente, cioè dall'aver superato o meno il periodo di prova (superamento che giuridicamente si perfeziona, come è noto, con la nomina ad ordinario).

Per quanto attiene alla ricostruzione della carriera (operazione giuridica non condizionata dal passaggio ai vari parametri: non condizionato, quindi, all'effetto economico su richiamato) la procedura è ancora

Personale in quiescenza

Il personale — docente e non docente — che non ha avuto, da parte dell'E.N.-P.A.S. la valutazione della 13ª mensilità sulla indennità di buonuscita, può presentare domanda di riliquidazione o liquidazione purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla data in cui è stata riscossa l'indennità predetta. Ai fini di cui sopra gli interessati dovranno presentare apposita istanza a mezzo raccomandata indirizzata all'ufficio E.N.P.A.S. Si rammenta che trascorsi 90 giorni dalla data di spedizione, e non ricevendo alcuna risposta da parte dell'ufficio, l'istanza si intende respinta con la conseguenza che è necessario rivolgersi ad un legale per produrre ricorso giurisdizionale.

Scuole non statali

Proseguono gli incontri per la definizione della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dalle scuole private che fanno capo alle associazioni dei gestori ANINSEI e SIGISL. Si prevede che entro i primi di luglio le trattative possano concludersi in modo che il nuovo contratto decorra dal 1° settembre 1978.

Nulla è dato sapere circa il comportamento della FINSEI, altra associazione di gestori di scuole private.

subordinata al superamento del periodo di prova: non si farà luogo, cioè, a tale « ricostruzione » se non dopo aver superato il « periodo di prova » (il che, si avrà, come si ripete, con il passaggio ad « ordinario »).

Concessioni ferroviarie ai figli minori di anni 21.

I figli maggiori degli anni 18, ma minori degli anni 21, dei dipendenti civili dello Stato hanno diritto alla tessera personale di riconoscimento « Concessione ferroviaria ».

Infatti la norma fonte di tale fattispecie (art. 1 D.P.R. 28-7-1967 n. 851) non condiziona la titolarità del « diritto » al requisito della « minore età » ma la condiziona, in maniera esplicita al raggiungimento degli « anni 21 ».

Stante tale interpretazione — confermata all'ufficio Concessioni ferroviarie del Ministero della P.I. — nessuna rilevanza ha avuto ed ha nei confronti di tale norma la legge 8-3-1975 n. 39 che ha modificato il requisito per il raggiungimento della « maggiore età ».

Lesione di diritti patrimoniali a mezzo atti amministrativi - Termini prescrizionali.

Non esiste in proposito una specifica normativa. Facendo riferimento ad una giurisprudenza piuttosto consolidata, si può ritenere:

a) allorché la lesione di diritti patrimoniali del soggetto deriva da un atto « paritario » della P.A. si applicano i termini di prescrizione relativa ai singoli diritti patrimoniali che si ritengono violati;

b) restano fermi i termini di 60 giorni per la lesione di diritti o (interessi) causati da atti « autoritativi » della P.A.

Solo l'accurato esame del caso concreto potrà orientare — di volta in volta — il comportamento del soggetto leso per ciò che attiene all'osservanza dei « termini prescrizionali ».

Medaglia d'argento e diploma di merito ai fini degli incarichi.

La medaglia d'argento e il diploma di merito rilasciato dalla società nazionale « Dante Alighieri » (sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio) non offre alcun beneficio ai fini dell'incarico e della progressione di carriera di un docente. Non è, quindi, rilevante ai fini delle « precedenze » nelle graduatorie.

Il Ministro della P.I. ha firmato in data odierna l'O.M. sugli incarichi e supplenze nella scuola materna (O.M. n. 153 del 15-6-1978).